

Circolo Fotografico fl1 APS

Statuto di Associazione di Promozione Sociale-APS approvato dalla Assemblea Straordinaria dei Soci del 28 maggio 2025

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali

1. L'associazione "Circolo Fotografico fl1", in seguito denominato "Associazione", è stata fondata a Chiavari il 16 maggio 2018 dai fotoamatori Dorianò Arata, Federico Cerioni, Giovanni Chiappara, Luca Prato e Stefano Bertini ed è regolato con proprio Statuto e con Regolamento della vita associativa dalla stessa data e dal 25 maggio 2018 è registrato come associazione culturale no profit all'Agenzia delle Entrate col codice fiscale 90075190109. L'Associazione ha la propria sede legale in via Luigi Rizzo 75 - 16043 Chiavari (Genova).
2. L'Associazione adegua il proprio Statuto in base alle previsioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017, e successive modificazioni, di seguito indicato come CTS) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, modificando la denominazione in "Circolo Fotografico fl1 APS", in breve denominabile anche come "fl1 APS" o anche solo "fl1", precisando che in caso di uso del colore la effe sarà rossa ed il numero undici sarà nero.
3. La qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS"), sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ed in costanza di essa la denominazione diventerà "Circolo Fotografico fl1 APS".
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei Soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'utilizzo e/o la cessazione di una o più sedi operative non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo eventuale di comunicazione secondo le previsioni di legge e del CTS vigenti.
5. L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 2 – Principi e scopi di interesse generale dell'Associazione

1. Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci.
2. L'Associazione opererà con le presenti specifiche finalità:
 - a) promozione, incremento e diffusione della cultura in ogni suo aspetto;
 - b) organizzazione di incontri, rivolti ai soci (e/o al pubblico), con persone del mondo della fotografia al fine di favorire la conoscenza e gli aspetti culturali della fotografia;
 - c) integrazione della cultura della fotografia con altre discipline artistiche e culturali quali la poesia, la musica, la pittura, la scultura, il cinema, rimanendo la centralità della fotografia l'aspetto significativo;
 - d) dare impulso allo scambio e al confronto di esperienze nell'ambito fotografico tra i Soci e le altre Associazioni affini, Circoli, Club esistenti sul territorio sia in ambito cittadino,

- provinciale, regionale, nazionale, che nell'ambito europeo ed extraeuropeo;
- e) monitoraggio, tutela, documentazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale e del paesaggio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante forme di: realizzazione e/o conservazione di Archivi Storici dedicati, promozione del valore culturale, folkloristico e storico del territorio, mappatura del paesaggio, rilevamenti delle trasformazioni sociali, urbanistiche e relazionali.
3. L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi:
- a) Favorire la formazione tecnica e la crescita culturale degli associati;
 - b) Diffondere la conoscenza del linguaggio, della cultura, della tecnica, dei procedimenti, dei mezzi e strumenti della fotografia e dell'audiovisivo;
 - c) Organizzare e/o partecipare a corsi, incontri formativi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde, laboratori, mostre, proiezioni, manifestazioni, ecc.;
 - d) Incoraggiare i Soci alla partecipazione a concorsi, rassegne, eventi fotografici ed audiovisivi locali, nazionali ed internazionali;
 - e) Trasmettere la passione fotografica, cinematografica e audiovisiva alle nuove generazioni anche in ambito scolastico, in particolare avere cura e attenzione per i soggetti più svantaggiati sia sul piano sociale che psicofisico;
 - f) Collaborare con editoria ed attività culturali/ricreative, di ricerca, di consulenza nel settore fotografico;
 - g) Effettuare iniziative di promozione culturale integrate con altre espressioni artistiche (poesia, scrittura, scultura, pittura, musica, cinema, ecc.), rimanendo la centralità della fotografia l'aspetto significativo dell'iniziativa;
 - h) Presenziare a tutte le manifestazioni sociali promosse dalla stessa, da enti pubblici o privati, da comitati e associazioni che ne richiedano la presenza;
 - i) Realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica fotografica;
 - j) Realizzare iniziative didattiche e tecniche della fotografia collaborando anche con enti pubblici e privati, associazioni culturali e sportive, che perseguono scopi e finalità affini;
 - k) Aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
 - l) Promuovere iniziative idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali;
 - m) Procedere per l'ottenimento di una cultura fotografica, sia "tecnica" che "artistica", che porti ad una migliore lettura della fotografia ed alla comprensione da parte del più largo numero di persone dei contenuti artistici, sociali e di ogni altro tipo in esse racchiusi;
 - n) L'Associazione può mettere gratuitamente a disposizione dei Soci pubblicazioni, audiovisivi od altro materiale informatico di consultazione ed eventuali attrezzature o materiale d'uso e quant'altro di utile per l'adempimento dei suddetti scopi e per una maggior conoscenza ed approfondimento sia della tecnica fotografica, sia della cultura dell'immagine;
 - o) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo e approvate in Assemblea dei Soci, nonché attivare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo CTS.

Articolo 3 – Volontariato

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui è socio e tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari, che svolgano la loro attività in modo continuativo e non occasionale, ai sensi dell'art. 18 del CTS.
3. L'Associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Laddove necessario adotterà, con delibera assembleare, il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.
4. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati (art. 36 CTS).

Articolo 4 – Soci

1. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c.1 CTS, di sette persone fisiche. Può diventare associato chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
2. Le categorie dei soci sono le seguenti:
 - a. Soci Fondatori sono tutti coloro che hanno dato vita all'Associazione firmando l'atto costitutivo della Sede locale. Ai fini dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente Statuto, sono equiparati ai Soci Ordinari. In base al Regolamento devono pagare annualmente una quota associativa ordinaria e hanno diritto di voto attivo e passivo;
 - b. Soci Ordinari sono tutti coloro che hanno compiuto la maggiore età e che chiedano di aderire all'Associazione per condividerne le attività e la cui domanda di adesione sia stata accettata. In base al Regolamento devono pagare annualmente una quota associativa ordinaria e hanno diritto di voto attivo e passivo;
 - c. Soci Juniores sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione, impegnandosi a collaborare per il raggiungimento dei fini e degli scopi di cui all'art. 2, ma con età inferiore a 18 anni, e la cui domanda di adesione sia stata accettata. In base al Regolamento viene stabilita una quota associativa ridotta, che devono pagare annualmente e hanno diritto di voto attivo e passivo, e partecipano alle attività dell'Associazione in modo differenziato, in base a quanto stabilito dal Regolamento e dalle delibere degli organi sociali;
 - d. Soci corsisti sono tutti coloro che intendano partecipare ai corsi di formazione e a tutte le attività correlate, per una durata massima di 12 mesi dall'adesione, e la cui domanda di adesione sia stata accettata. In base al Regolamento viene stabilita una quota associativa specifica, superiore a quella ordinaria, a seconda che sulla base della loro fascia di età possano appartenere alla categoria dei Soci Corsisti Ordinari o dei Soci Corsisti Juniores, che devono pagare annualmente e hanno diritto di voto attivo e passivo. I Soci Corsisti decorso l'anno di formazione possono richiedere di poter passare alla categoria di Socio Ordinario o di Socio Juniores.
 - e. Soci Onorari sono tutti coloro vengano insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, per aver contribuito in maniera determinante con la loro opera o con il loro sostegno ideale e/o economico alla vita dell'Associazione. Il Socio Onorario non è tenuto al versamento della quota associativa e ha diritto di voto attivo e passivo.
3. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di

Socio Juniores o di Socio Corsista Juniores, previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

4. Il diritto di voto degli associati minorenni viene esercitato tramite l'esercente la responsabilità genitoriale che viene indicato nella domanda di ammissione.
5. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto, il regolamento e il rispetto della civile convivenza.
6. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale prevista per ogni categoria l'Associazione provvede al tesseramento del socio.
7. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
8. Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. Per i soci minorenni dovrà essere compilato anche il consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale, con indicazione del genitore che eserciterà il diritto di voto al posto del minore stesso.
9. I termini socio o associato assumono, nel presente Statuto, significato equivalente.

Articolo 5 – Procedimento di ammissione dei soci

1. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
2. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 6 – Diritti degli associati

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, fatte salve le differenziazioni previste per le varie categorie di soci di cui all'art. 4.
2. Tutti i Soci hanno diritto a frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, fatto salvo le eventuali limitazioni previste all'art. 4;
3. Tutti i Soci, fatto salve le limitazioni previste dall'art. 4, hanno diritto a:
 - riunirsi in assemblea per discutere e votare i punti all'ordine del giorno previsti;
 - discutere e approvare i rendiconti o bilanci di esercizio;

- eleggere ed essere eletti componenti degli organi dirigenti e di garanzia;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
 - approvare le modifiche allo Statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
4. Il socio, che ne ha diritto, per poter partecipare e votare in Assemblea occorre che abbia provveduto al versamento della quota associativa dell'anno in corso entro la fine del mese di Gennaio (art 7 comma 2) e comunque almeno sette giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 7 – Doveri degli associati

1. Gli associati sono tenuti a:
- rispettare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi dirigenti;
 - mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
 - rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei Soci;
 - osservare le regole dettate dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata.
2. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. La quota associativa è dovuta ogni anno entro la fine del mese di Gennaio.
3. Nel caso in cui la quota dovesse essere versata in ritardo ma entro la fine del mese di febbraio, il socio moroso mantiene la qualifica di socio ma non può partecipare all'attività sociale fino a che non regolarizza la posizione.
4. Il socio che non regolarizza la posizione con i criteri sopra indicati decade, come previsto dal successivo articolo 8, e nel caso dovrà ripresentare la domanda di ammissione all'associazione.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale;
 - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - espulsione, in caso di non ottemperanza del presente Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali, quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
2. Sulla espulsione dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo.
3. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile che deciderà in via definitiva.

Articolo 9 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative.
2. Esso è costituito da:
 - Quote associative annuali dei soci;
 - Finanziamenti del Fondo sociale europeo e altri tipi di finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - Erogazioni liberali di associati e terzi, anche provenienti da enti e società private o pubbliche;
 - Entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
 - Eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
 - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del CTS;
 - Attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.
3. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate come già previsto all'art. 1 comma 5.

Articolo 10 – Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
 - Quote associative annuali dei soci;
 - proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
 - proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali;
 - raccolte fondi;
 - ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Bilancio di esercizio o rendiconto di cassa

1. L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Se ricorre quanto previsto all'art. 13 comma 2 del CTS può essere utilizzato il rendiconto di cassa, altrimenti bisogna prevedere l'utilizzo del bilancio di esercizio redatto secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 13 comma 1 del CTS.
3. In ogni caso, il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio, debbono essere presentati per la discussione all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 12 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Tesoriere;
 - l'Organo di Controllo (laddove eletto);
 - il Collegio dei Probiviri (laddove eletto).
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo diversa previsione del CTS vigente.
3. Gli organi durano in carica due anni ed i componenti sono rieleggibili.
4. Ciascun organo, a norma dell'art. 24 quarto comma del D. Lgs.117/2017, può attivare per le proprie convocazioni la modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.
5. Le candidature per il Consiglio Direttivo dovranno pervenire alla email del Consiglio uscente al massimo entro una settimana prima dell'Assemblea dei Soci incaricata della nuova elezione.
6. Il Presidente uscente, o per delega altro consigliere, dovrà provvedere ad inviare l'elenco dei candidati via email a tutti i soci, almeno 3 giorni prima dell'Assemblea stessa.

Articolo 13 – Assemblea dei Soci

1. Partecipano all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota associativa almeno sette giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa (art. 7) e che esercitano il diritto di voto come da previsioni dell'art 6.
2. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso inviato via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, comprese le deleghe, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 ore
L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in proprio o per delega, con diritto di voto.
3. L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci aventi diritto.
Le riunioni dell'Assemblea straordinaria sono convocate tramite avviso inviato via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima.
Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 ore.
L'Assemblea straordinaria dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione, sarà ritenuta regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di voto,

in proprio o per delega, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% dei soci. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei voti dei presenti con diritto di voto, in proprio o per delega, fatto salva la previsione di cui all'art. 25.

Articolo 14 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti.
3. Le elezioni delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
4. Ciascun socio con diritto di voto può rappresentare, con relativa delega firmata, soltanto un altro socio.
5. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario, che li firma insieme al Presidente.
6. I verbali e gli atti verbalizzati sono disponibili nella sede sociale e rimangono agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 15 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria dei Soci:
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo, considerando che fino ad un numero di 25 soci è composto da 5 consiglieri e superando tale soglia da almeno 7 consiglieri. In questo secondo caso l'Assemblea può previamente determinare un numero diverso di consiglieri, superiore a 7 ed entro il limite massimo di 11 consiglieri previsto all'art 16;
 - approva il bilancio di esercizio, o il rendiconto per cassa, entro il 30 Aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - elegge l'Organo di Controllo, se previsto;
 - elegge il Collegio dei Probiviri, se previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
 - indica le linee programmatiche delle attività sociali di cui all'art. 17 comma c).
2. L'Assemblea straordinaria dei Soci:
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Articolo 16 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri eletti fra i soci, secondo le modalità previste nell'art 15.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica

due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Consiglio Direttivo elegge alla prima seduta ed al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
4. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
5. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Sono competenze del Consiglio Direttivo:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci;
- b) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- c) formulare i programmi dettagliati delle attività sociale annuali, sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, da condividere anche informalmente coi soci prima di attuarle. In alternativa potrà nominare una Commissione ad hoc che provveda alla gestione del tutto;
- d) predisporre il bilancio di esercizio considerando che, nei limiti previsti dall'art. 13 comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
- e) predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- f) all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- g) deliberare circa l'ammissione dei soci;
- h) deliberare sull'espulsione nei confronti dei soci;
- i) sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- j) costituire Commissioni Tecniche-Artistiche a cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere, stabilendo gli ambiti di azione e le linee di intervento di ogni Commissione e ne nomina un coordinatore;
- k) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- l) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- m) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- n) stabilire la quota associativa annuale, ed eventuali contributi associativi a sostegno delle attività sociali, dovuta da ogni categoria di soci di cui all'art. 4;
- o) compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente Statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengono necessario. Le riunioni del Consiglio sono convocate tramite avviso inviato via email, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviarsi almeno 7 giorni prima o 3 giorni prima in caso di urgenza.

2. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
3. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
4. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.
5. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
6. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Vice Presidente, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 19 – Decadenza e dimissioni dal Consiglio Direttivo

1. Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito alla prima Assemblea utile dei soci.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 20 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.
3. Sovrintende alla gestione amministrativa, economica, contabile e gestionale dell'Associazione.
4. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.

Articolo 21 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri ed ha la funzione di segretario, all'interno del Consiglio, e la responsabilità della corretta tenuta dei registri e dei verbali.
2. Egli sostituisce il Presidente, assumendone attribuzioni e responsabilità, in tutti i casi in cui sussista una causa di impedimento del primo.

Articolo 22 – Il Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio tra i propri membri ed assume i compiti di:

- a. tenere la contabilità e gestire il conto corrente dell'Associazione e/o altri mezzi finanziari;
- b. redigere il bilancio di esercizio, o il rendiconto di cassa, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

c. effettuare i pagamenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23 - Collegio dei Probiviri (laddove eletto)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea dei soci. In ogni caso si applica la normativa del CTS vigente, anche se in contrasto con quanto qui previsto.
 2. La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e l'Associazione, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
 3. Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività dell'Associazione per quanto di competenza del Collegio stesso.
 4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
 5. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.
 6. Il Collegio dei Probiviri nella sua prima riunione elegge un Presidente.
- 

Articolo 24 - Organo di Controllo (laddove eletto)

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti all'art. 30 del CTS. In ogni caso si applica la normativa del CTS vigente, anche se in contrasto con quanto qui previsto.
 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.
 3. Nei casi previsti dal CTS, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
 4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da due membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
 5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica due anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
 6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'art. 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di
- 

Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 Codice Civile.

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

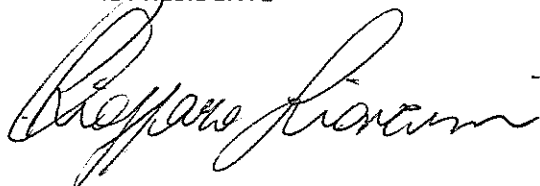
Articolo 25 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i due terzi degli aventi diritto in assemblea straordinaria.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.
3. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 26 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda al decreto legislativo 117/2017 e in subordine alle norme del Codice Civile e in ogni caso si applica la normativa del CTS vigente anche se in contrasto o modificata rispetto al contenuto del presente Statuto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

